

Accoglimento totale del 07/02/2017
RG n. 2705/2016

N.R.G. 2705/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Il Tribunale, in persona del Giudice Dott.ssa Donatella Salari, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 2705/2016

promossa da [REDACTED], nato in EDO STATE in NIGERIA il 04.4.1996 rappresentato
e difeso dall'Avv. Gaetano Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore in Vasto, Via Vittorio Bachelet n. 10 per procura in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 2.9.2016, il ricorrente ha impugnato la decisione, notificata in data
08.7.2016, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Bari gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Accoglimento totale del 07/02/2017
RG n. 2705/2016

A fondamento del proprio ricorso il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal suo Paese perché omosessuale.

Egli, infatti, teme di essere ucciso come accaduto al suo compagno dopo che nel loro villaggio erano stati sorpresi in atteggiamento intimo.

La Commissione Territoriale ha rigettato l'istanza di protezione sollevando dubbi sul reale orientamento sessuale del ricorrente.

All'udienza del 23.01.2017 è comparso il difensore nonché la parte personalmente, nessuno è comparso per il Ministero resistente. Il Giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta ai sensi dell'art 35 del decreto legislativo n.25/2008 è parzialmente fondata, nei limiti di seguito precisati.

L'art 2 del d.lgs. 251/2007 definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di subire nel proprio paese una persecuzione personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Sempre l'articolo 2 individua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Sempre il d.lgs 251/2007 all'art 5 chiarisce che, "ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione".

L'art 7 dello stesso decreto chiarisce poi che "gli atti di persecuzione devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)"; inoltre l'art 8 specifica che detti atti di persecuzione devono essere determinati da motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Inoltre l'art 14 sempre del d.lgs 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Infine va osservato che l'art 3 del d.lgs 251 del 2007, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando il Giudicante ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti e che il ricorrente sia in generale attendibile.

In merito la Corte di Cassazione ha precisato che "in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati, in particolare spetta al Giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese d'origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass SS UU, 17.11.2008, n. 27310).

Accoglimento totale del 07/02/2017
RG n. 2705/2016

Ciò premesso si ritiene che, nel caso in esame, il racconto del ricorrente sia adeguatamente articolato e preciso e che egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Pertanto è da ritenersi raggiunto uno standard di prova accettabile alla stregua dei parametri dell'art 3 del d.lgs 251/2007, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.

Stabilita la credibilità del ricorrente, questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Come detto, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 251 del 2007, il rifugiato è il cittadino straniero che ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

Infatti, per quanto riguarda l'appartenenza a un determinato gruppo sociale va sottolineato che

la Corte di Giustizia con la sentenza del 7 novembre 2013 ha chiarito che l'esistenza di una legislazione penale punitiva nei confronti degli omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale. Inoltre, già in precedenza, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15918 del 29.5.2012, aveva già affermato che "la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione del diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta".

In Nigeria l'omosessualità è perseguita per legge, infatti l'art 21 della costituzione nigeriana in combinato disposto con gli articoli 214 e 217 del codice penale della Nigeria dichiarano che ogni persona che abbia congiungimento carnale con altra persona contro l'ordine naturale o permetta ad un uomo di avere congiungimento carnale contro l'ordine naturale è colpevole di un delitto grave sanzionato con 14 anni di reclusione. A ciò si aggiunge che nelle aree governate dalla sharia il rapporto anale viene punito con cento frustate se gli uomini non sono sposati e con un anno di prigione seguito da lapidazione se gli uomini sono sposati. Infine nel 2014 è entrata in vigore una

legge che punisce con 14 anni di carcere non solo le relazioni gay, ma anche l'organizzazione e la frequentazione di incontri gay, inclusi i club privati.

Secondo il Giudice di legittimità, "ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta" (Cass. Civ. 1.9.2012 n. 1598). A tale proposito è intervenuta anche l'ONU stilando un documento firmato dodici agenzie delle Nazioni Unite che hanno adottato un documento nel quale ribadiscono l'impegno internazionale per i diritti della comunità LGBT e le misure che i governi dei paesi devono adottare per porre fine alla violenza e la discriminazione del gruppo. Tra le agenzie spicca l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCR), il Programma delle Nazioni Unite per l'AIDS/HIV (UNAIDS) o l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), tra gli altri.¹

Anche secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 7.11.2013), "l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi".

Nel caso di specie l'irrogazione di una pena detentiva così elevata, può considerarsi come atto di persecuzione.

In proposito secondo Amnesty International (rapporto 2015-2016, **DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER E INTERSESSUATE** *La Nigeria ha continuato a limitare i diritti delle persone Lgbt. Difensori dei diritti umani hanno riferito un significativo aumento del*

¹ (N.D.R. traduzione) Il mancato rispetto dei diritti umani delle persone LGBTI e l'assenza di tutele contro gli abusi come la violenza o le pratiche e le leggi discriminatorie, costituiscono gravi violazioni della legge internazionale sui diritti umani e hanno un impatto significativo sulla società. Contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità alle malattie, comprese le infezioni da HIV, l'esclusione sociale ed economica, e generano tensioni nelle famiglie e nelle comunità, influenzando negativamente sulla crescita economica, sul lavoro dignitoso e sul progresso relativo ai futuri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In base al diritto internazionale, gli Stati hanno il compito fondamentale di proteggere ogni cittadino dalla discriminazione e dalla violenza. Queste violazioni richiedono quindi al più presto una risposta dai governi, dai parlamenti, dagli organi giudiziari e dalle istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani

Accoglimento totale del 07/02/2017
RG n. 2705/2016

numero di arresti di persone Lgbt e di episodi di estorsione da parte di poliziotti. La Coalizione per la difesa dei diritti sessuali, una coalizione di Ngo impegnate nella tutela dei diritti delle persone Lgbt in Nigeria, ha riportato oltre 200 casi in tutto il paese, in cui persone che erano percepite appartenere alla comunità Lgbt avevano subito pestaggi da parte della folla, che li aveva poi consegnati alla polizia. paese, in cui persone che erano percepite appartenere alla comunità Lgbt"

" Atteso quanto sopra esposto, sussistendo un fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza a un determinato gruppo sociale, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato².

Con riferimento alle spese di causa, esse possono essere compensate attesa la particolarità della fattispecie che ne costituisce grave ed eccezionale motivo.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PQM

Riconosce in capo al ricorrente  cittadino nigeriano, lo status di rifugiato.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

L'AQUILA, 5.2.2017

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Salari

² Si veda in proposito Trib. Milano, 27/10/2015 secondo cui in Nigeria il "Same sex marriage prohibition act" risalente a gennaio del 2014, commina fino a 14 anni di reclusione a chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi renda ostensibile la propria relazione omosessuale il che va concretizzare una vera e propria persecuzione. L'esistenza di una pena detentiva così elevata, non può che essere considerata una sanzione discriminatoria e dunque un atto di persecuzione la cui verifica probatoria può giovare anche di elementi indiziari corroborato dalla situazione politica del paese (Cass. Civ. 5.3.2015 n. 4522).